Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 gennaio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 dicembre 1947, n. 1481.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (4° provvedimento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, della Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, della Azienda nazionale autonoma per le strade statali e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48.

Ministero delle finanze:

L. 60.000.000 per la fornitura ed il rinnovo di materiali d'armamento per il Corpo della guardia di finanza;

L. 12.100.000 per maggiori occorrenze relative all'acquisto di autovetture per i servizi tecnici dell'Amministrazione del catasto.

Ministero degli affari esteri:

L. 36.000.000 per maggiore contributo a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 5.

Gli annui assegni stabiliti per il clero del Pantheon dal regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356 e successive modificazioni; vengono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1947, nelle seguenti misure:

per l'Arcivescovo	L.	150.000
per l'Arciprete canonico	»	180.000
per ognuno dei sette canonici	»	169.200
per le spese di ufficiatura	»	20.000

Art. 6.

L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, è modificato nel senso che gli stanziamenti di complessivi cinque miliardi, la cui ripartizione venne prevista in lire un miliardo per l'esercizio 1946-47 e lire quattro miliardi per l'esercizio 1947-48, saranno da disporsi per intero nell'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 7.

E' autorizzata la concessione, per l'esercizio 1947-48 di un contributo straordinario di L. 35.000.000 a favore della Amministrazione degli Archivi notarili. La somma suddetta verrà inscritta, con decreti del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e nel bilancio dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di L. 86.000.000 per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Istituto nazionale « Luce ». Con decreto del Ministro per il tesoro verrà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 134. — VENTURA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

a) *In aumento*:

Cap. n. 132. — Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 370. — Somma da versarsi dal fondo per il Credito ai dipendenti dello Stato, ecc.	»	4.090.000
Cap. n. 373-*bis* (di nuova istituzione). — Ricupero delle somme anticipate dal Ministero degli affari esteri per il rilascio e la legalizzazione di atti dello stato civile per i connazionali all'estero	»	6.000.000

Cap. n. 374-*bis* (di nuova istituzione). — Ricupero della somma erogata a copertura dalla garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ai sensi dei regi decreti legge 26 febbraio 1928, n. 614, 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692	L.	20.609.815
Totale	L.	32.199.815

b) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 466 (aggiunto). — Ricupero delle somme anticipate dal Ministero degli affari esteri, ecc.

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 18-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la manutenzione dei beni demaniali già in dotazione della Corona	L.	2.000.000
Cap. n. 25. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	96.582.500
Cap. n. 32. — Spese per il Senato	»	50.000.000
Cap. n. 33. — Spese per la Camera dei Deputati	»	164.500.000
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 46. — Spese riservate, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 47. — Funzioni pubbliche e feste governative	»	6.055.900
Cap. n. 48. — Spese per le automobili, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 64. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Consiglio di Stato)	»	4.100.000
Cap. n. 100. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Avvocatura)	»	10.500.000
Cap. n. 120-*bis* (di nuova istituzione). — Spese riservate	»	2.000.000
Cap. n. 121. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	2.000.000
Cap. n. 124. — Spese per la corrispondenza, ecc.	»	750.000
Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del centro sperimentale di cinematografia (legge 24 marzo 1943, n. 419)	»	5.000.000
Cap. n. 136 (modificata la denominazione). — Premi per le pellicole cinematografiche, riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'art. 4 del regio decreto legge 29 aprile 1937, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1941, n. 1131	»	82.776.000
Cap. n. 137 (modificata la denominazione). — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, da corrispondere ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo	»	6.023.300
Cap. n. 137-*bis*. — Fondo corrispondente al 3 % dell'introito lordo degli spettacoli, ecc.	»	13.800.600
Cap. n. 220. — Spese per il funzionamento, ecc. dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	»	72.000.000
Cap. n 272. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	5.084.400
Cap. n. 273. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc.	»	700.000
Cap. n. 274. — Fitto di locali, ecc.	»	3.800.000
Cap. n. 281. — Spese casuali	»	500.000
Cap. n. 286. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Ragioneria generale)	»	50.000.000
Cap. n. 287 (modificata la denominazione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale di ruolo e non di ruolo appartenente alla Ragioneria generale dello Stato — servizi centrali ed ispettivi — ed alle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	L.	1.000.000
Cap. n. 299. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 300. — Mercedi, ecc., agli operai della Zecca, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 302. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	200.000
Cap. n. 343-*bis* (di nuova istituzione). — Somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 15 (1°, 2° e 4° comma) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 143, riguardante miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	»	15.000.000
Cap. n. 346. — Somme da corrispondere all'Istituto di previdenza sociale, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 346-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale ai sensi dell'art. 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, per il pagamento degli interessi dovuti dallo Stato sui mutui concessi alle provincie per l'esercizio dei prestiti familiari, afferenti agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	42.000.000
Cap. n. 355-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare l'Istituto nazionale delle assicurazioni delle anticipazioni fatte negli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, per il servizio della gestione polizze ai combattenti della guerra 1915-18	»	34.000.000
Cap. n. 362-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento delle semestralità d'interesse sui certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto, relative agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	3.247.100
Cap. n. 370. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait, ecc.	»	22.033.000
Cap. n. 398-*bis* (di nuova istituzione). — Liquidazione di spese residue dell'ex Governatorato della Dalmazia	»	1.800.000
Cap. n. 404-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Comitati giurisdizionali territoriali per la soluzione delle controversie in materia di requisizione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie in materia di requisizione	»	13.650
Cap. n. 407. — Spese d'ufficio, ecc.	»	2.780.000
Cap. n. 411-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al funzionamento delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani	»	35.750.000
Cap. n. 414. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	120.000
Cap. n. 415. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ecc.	»	130.000.000
Cap. n. 419-*bis* (di nuova istituzione). — Spese postali e telefoniche	»	3.000.000

Cap n. 419-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per i medici ed altri collaboratori delle

commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani . . L. 20.000.000

Cap. n. 419-*quater* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo addetto al servizio delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani. » 1.000.000

Cap. n. 420-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Alto Commissariato per la Sicilia »). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative al funzionamento dell'Alto Commissariato per la Sicilia. » 1.373.700

Cap. n. 421-VI (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento del Comitato per i contributi turistici e del competente Ufficio (articolo 19 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452) . . . . » 600.000

Cap. n. 422-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 699.425

Cap. n. 426-XX (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni per spese riguardanti gli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative all'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo . . . » 24.150.000

Cap. n. 436-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi anteriori a quello corrente, relative alla fabbricazione, trasporto e consegna dei biglietti di Stato . . » 21.000.000

Cap. n. 437-*bis* (di nuova istituzione) — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari della Commissione d'inchiesta sulla gestione del Provveditorato generale dello Stato al servizio dello pseudo Governo repubblicano . » 100.000

Cap. n. 439-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 2.000.000

Cap. n. 440-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese per il trasporto delle valute metalliche ritirate dalla circolazione e dei recipienti vuoti, relative ad esercizi anteriori a quello corrente . » 17.443.000

Cap. n. 444 (modificata la denominazione). — Gettoni di presenza ai membri, anche estranei all'Amministrazione, ed ai segretari di Comitati e commissioni istituite presso l'Amministrazione delle pensioni di guerra » 220.000

Cap. n. 449 *bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente relative ai *servizi delle pensioni di guerra* » 130.000

Cap. n. 461-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni relativi ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente, concernenti spese di ufficio di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto » 90.000.000

Cap. n. 478-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il pagamento delle semestralità di capitale dei certificati di credito 3,50 e 3,65 per cento netto, relative agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . » 17.251.700

Cap. n. 491-*ter* (di nuova istituzione). — Anticipazioni a cooperative e ad imprese per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minore prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati dello Stato (art. 9 del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 388). . . » 500.000.000

Cap. n. 494-*bis* (di nuova istituzione). — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1143, e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458 L. 34.970

Cap. n. 496-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di tesoreria concernenti il conferimento del Tesoro dello Stato in aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro, autorizzato con la legge 17 luglio 1942, n. 877 e riferentesi al periodo anteriore alla liberazione . . . » 33.000.000

Cap. n. 512. — Retribuzioni al personale avventizio e diurnista . » 2.880.000

Cap. n. 513. — Compensi per lavoro straordinario ecc. . . » 800.000

Cap. n. 515. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. . . . . . » 410.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.659.609.245

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 408. — Spese di manutenzione, ecc., di locali, ecc. . . L. 1.500.000

Cap. n. 410. — Spese di esercizio, riparazione e noleggio di automezzi » 280.000

Cap. n. 411. — Spese per acquisto, ecc., di immobili, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 421. — Contributi per riparare, costruire, ecc., alberghi, ecc. . . . » 600.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.380.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 405. — Indennità di missione ai componenti delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani ed al personale assegnato ai relativi servizi.

Cap. n. 457. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19).

d) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 546 (aggiunto). — Liquidazione di spese residue dell'ex Governatorato della Dalmazia.

Cap. n. 558 (aggiunto). — Spese per i medici ed altri collaboratori delle commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani.

Cap. n. 559 (aggiunto). — Spese postali e telefoniche.

Cap. n. 608 (aggiunto). — Spese per il servizio di radiotrasmissioni, ecc., effettuato a cura dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

Cap. n. 611 (aggiunto). — Spese di funzionamento del Comitato per i contributi turistici, ecc.

Cap. n. 643 (aggiunto). — Saldo di impegni, ecc.

Cap. n. 648 (aggiunto). — Gettoni di presenza ai membri, ecc., della Commissione d'inchiesta sulla gestione del Provveditorato generale dello Stato, ecc.

Cap. n. 676 (aggiunto). — Anticipazioni a cooperative, ecc., per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto, ecc.

Cap. n. 683 (aggiunto). — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 38.000.000

Cap. n. 10. — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari delle Commissioni, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 16. — Spese per la manutenzione ordinaria, ecc. » 23.000.000

Cap. n. 17. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 33. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 50. — Indennità fisse ed eventuali, ecc. per la Guardia di finanza, ecc. . » 200.000.000

Cap. n. 51. — Indennità di missione . . » 179.500.000

Cap. n. 52. — Indennità di trasferimento . L. 1.600.000

Cap. n. 53. — Assegni, retribuzioni, salari al personali della accademia e scuola di applicazione; della scuola sottufficiali e della azienda del casermaggio per le Guardie di finanza, ecc. . » 15.000.000

Cap. n. 57. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . » 41.700.000

Cap. n. 58. — Casermaggio, materiali, ecc., ed altre spese per la Guardia di finanza » 256.000.000

Cap. n. 59. — Spese per il servizio automoto-ciclistico » 52.700.000

Cap. n. 60. — Assegni fissi per spese d'ufficio » 400.000

Cap. n. 61. — Fitto di locali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 62. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 63. — Spese pei servizi di polizia tributaria » 4.600.000

Cap. n. 64. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. » 7.000.000

Cap. n. 65. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. » 40.000.000

Cap. n. 74-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale addetto alla Commissione censuaria centrale ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse della Commissione medesima (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 170.500

Cap. n. 75. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. » 58.000.000

Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Catasto) » 20.000.000

Cap. n. 117-*bis* (di nuova istituzione). — Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio presso gli uffici provinciali del Demanio (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) » 2.000.000

Cap. n. 174. — Indennità di missione al personale delle dogane, ecc. » 45.000.000

Cap. n. 193-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica della parte straordinaria « Spese diverse »). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 904.850

Cap. n. 193-*ter* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie » 2.033.500

Cap. n. 193-*quater* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati su autorizzazioni del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le Sezioni di tesoreria provinciale o le Prefetture » 12.500

Cap. n. 196-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Servizi del Lotto e Lotterie »). — Saldo degli impegni riguardanti spese relative all'organizzazione ed all'esercizio della Lotteria nazionale Italia, manifestazione 1946-47 » 6.000.000

Cap. n. 197-*bis* (di nuova istituzione). — Spese straordinarie per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento del Corpo della guardia di finanza » 60.000.000

Cap. n. 198-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Amministrazione dei servizi per la finanza locale »). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello in corso, relative alla corresponsione ai Comuni ed agli appaltatori degli indennizzi in dipendenza della esenzione dalla imposta di consumo sui viveri destinati alle truppe mobilitate, ai termini dell'art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con il decreto ministeriale 30 aprile 1936, n. 1138 e del regio decreto-legge 26 luglio 1943, n. 703 L. 4.000.000

Cap. n. 202. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 203-*bis*. — Spese per l'acquisto di autovetture, ecc. » 12.100.000

Cap. n. 226-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la conversione al nome dei titoli azionari emessi da società italiane e circolanti in Gran Bretagna » 6.000.000

Cap. n. 232 (modificata la denominazione). — Spese (esclusi i compensi di qualsiasi natura al personale di ruolo e non di ruolo) per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte straordinarie » 9.000.000

Cap. n. 235-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali per gli uffici esterni » 6.000.000

Cap. n. 238-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione di competenze arretrate di carattere vario al personale doganale, relative agli esercizi finanziari anteriori a quello corrente » 5.142.250

Totale degli aumenti L. 1.127.563.600

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 69. — Compensi per lavoro straordinario al personale provinciale del Catasto, ecc. L. 170.500

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 261 (aggiunto). — Somme da corrispondere ai Comuni ed agli appaltatori, ecc.

Cap. n. 277 (aggiunto). — Spese straordinarie per la fornitura ed il rinnovo dell'armamento del Corpo della guardia di finanza.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Amministrazione centrale) L. 13.100.000

Cap. n. 15 (modificata la denominazione). — Indennità ai componenti del Consiglio nazionale forense (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6). Medaglie di presenza, diarie, compensi per incarichi speciali e compensi ad amanuensi ed al personale di segreteria » 2.000.000

Cap. n. 31. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 190.000.000

Cap. n. 32. — Compensi speciali, ecc., al personale dell'Amministrazione giudiziaria provinciale, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 44. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. » 199.878.000

Cap. n. 58. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. (Istituti prevenzione e pena) » 7.100.000

Cap. n. 74-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese generali e diverse »). — Spese per l'esercizio di autovetture » 1.000.000

Cap. n. 74-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi ai componenti delle Commissioni incaricate dello studio degli emendamenti da apportare ai codici civile, penale, di procedura civile e di procedura penale » 45.150

Totale degli aumenti L. 415.123.150

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Compensi speciali, ecc., al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. L. 2.000.000

c) *Capitolo soppresso:*

Cap. n. 81 (aggiunto). — Spese per l'esercizio di autovetture.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 13. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . . L. 4.400.000

Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo e non di ruolo. Premio giornaliero di presenza (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) » 550.000

Cap. n. 27-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per il lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successiva modificazione e articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585) » 1.100.000

Cap. n. 38. — Congressi, conferenze, ecc. » 2.100.000

Cap. n. 50. — Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. . . » 36.000.000

Cap. n. 76-*bis* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di sospesi di tesoreria, concernenti spese del Ministero degli affari esteri relative al periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale . . » 1.233.800

Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da anticipare per il rilascio e la legalizzazione di atti dello stato civile per i connazionali all'estero . . . . . » 6.000.000

Totale . . . L. 51.383.800

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Risarcimento di danni e spese accessorie . L. 25.000

Cap. n. 26. — Museo dell'Africa italiana, ecc. . . . . . » 38.100

Cap. n. 46-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente. » 339.000

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ai sensi dei regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . » 20.609.815

Totale . . . L. 21.011.915

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 50 (aggiunto). — Saldo degli impegni, ecc.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Compensi per lavoro straordinario, ecc., al personale, ecc., presso l'Amministrazione centrale L. 8.750.000

Cap. n. 29. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . » 25.000.000

Cap. n. 80. — Assegni fissi, ecc., ad istituti di educazione » 1.500.000

Cap. n. 96. — Spese, ecc., per le scuole e gli istituti agrari liberi » 1.700.000

Cap. n. 97. — Contributi, ecc., per il funzionamento di Istituti tecnici e di Scuole tecniche industriali, ecc » 9.810.000

Cap. n. 100. — Contributi, ecc., per il funzionamento di Istituti tecnici commerciali, ecc. » 3.461.250

Cap. n. 102. — Contributi dei Comuni, ecc., a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc. . . . . » 3.300.000

Cap. n. 104. — Contributi, ecc., per il funzionamento di Istituti tecnici nautici, ecc. . L. 1.548.750

Cap. n. 118. — Contributo a favore delle Università, ecc. . . . » 7.298.800

Cap. n. 163. — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene . » 5.595.500

Cap. n. 165. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . » 31.645

Cap. n. 199-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da rimborsare alle Università e agli istituti di istruzione superiore, ai termini dell'art. 30 — secondo comma — del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in relazione ai versamenti effettuati in tesoreria dagli enti medesimi per sopratassa speciale d'inscrizione a norma dell'art. 3 del regio decreto legge 21 giugno 1938, n 1114 . » 190.000

Cap. n. 206-*bis* (di nuova istituzione). — Somma dovuta per gli esercizi 1945-46 e 1946-47 alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica quale ottava e nona delle dieci rate del contributo annuo dello Stato di lire 2.000.000 autorizzato a favore della Cineteca medesima col regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1780 . . . . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 72.185.945

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 83. — Sussidi, ecc., per alunni di convitti . . . L. 600.000

c) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 244 (aggiunto). — Somma da rimborsare alle Università, ecc., in relazione ai versamenti effettuati in tesoreria, ecc.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 9. — Compensi per lavoro straordinario al personale della Amministrazione centrale, ecc. L. 54.500.000

Cap. n. 11. — Sussidi al personale, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 14. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . » 33.000.000

Cap. n. 16. — Abbonamenti, impianti e manutenzione dei telefoni, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 44. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 47. — Compensi per lavori straordinari al personale dipendente dall' Amministrazione della pubblica sicurezza, ecc. » 43.000.000

Cap. n. 48. — Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza Premio di arruolamento, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 52. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 54. — Spese per traslocamento, ecc. . » 30.000.000

Cap. n. 55. — Acquisto e mantenimento di cavalli, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 56. — Spese per il servizio sanitario, ecc. . » 30.000.000

Cap. n. 59. — Casermaggio, ecc. . » 100.000.000

Cap. n. 64. — Spese confidenziali » 4.000.000

Cap. n. 69. — Spese per l'esecuzione di provvedimenti amministrativi, ecc. » 630.000

Cap. n. 75. — Spese per il servizio di investigazione politica . » 5.000.000

Cap. n. 89. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti execonomali, ecc. . » 12.021.000

Cap. n. 89-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di parte straordinaria « Spese generali »). — Saldo degli impegni relativi a spese di esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . » 2.195.375

Cap. n. 95. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . » 114.016.400

Cap. n. 101. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc. . . . . . . » 5.000.000.000

Cap. n. 107. — Assegnazione straordinaria, ecc., per il trasferimento di atti, ecc., in dipendenza della guerra . L. 800.000

Cap. n. 114. — Contributo alla Cassa sovvenzioni antincendi, ecc. » 109.900.000

Totale . . L. 5.826.062.775

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 139 (aggiunto). — Saldo degli impegni relativi a spese di esercizi finanziari anteriori.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 175. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. (Venezia) . L. 279.750.000

Cap. n. 176. — Spese per riparazione, ecc. di alloggi economici e popolari, ecc. (Venezia) . » 71.000.000

Cap. n. 177. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Venezia) » 845.000.000

Cap. n. 181. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. (Torino) » 8.000.000

Cap. n. 186. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Genova) . » 10.600.000

Cap. n. 191. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. (Firenze) » 89.298.495

Cap. n. 193. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Firenze) . » 264.101.505

Cap. n. 194. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. (Ancona) » 48.000.000

Cap. n. 196. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Ancona) » 28.000.000

Cap. n. 200. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. (Aquila) . » 4.000.000

Cap. n. 202. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Aquila) . » 76.000.000

Cap. n. 205. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Napoli) . » 17.000.000

Cap. n. 215. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. (Palermo) » 3.880.000

Cap. n. 218. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. (Palermo) . » 30.000.000

Totale . . L. 1.774.630.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento

Cap. n. 19. — Spese postali, telegrafiche, ecc. . L. 2.500.000

Cap. n. 24. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. . » 580.000

Totale . . L. 3.080.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 44. — Versamento al bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale dei proventi, ecc. L. 314.000

Cap. n. 46 (modificata la denominazione). — Compensi daziari, contributi di ammortamento, di miglioramento e di interesse previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 e da successive modificazioni, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali. Contributo unico di ammortamento e di interesse nonchè premio per minor consumo degli apparati motori a combustione interna previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779. Contributo dello Stato a favore del Registro italiano navale (regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1801, regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 667, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340). Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della vasca dell'Istituto medesimo (regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463 e legge 18 maggio 1942, n. 653) L. 2.000.000.000

Cap. n. 52. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc. . » 25.000

Totale . L. 2.000.339.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Cap. n. 26. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo della Marina militare, ecc. L. 9.500.000

Cap. n. 28. — Compensi per lavoro straordinario al personale avventizio della Marina militare, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 39. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. . » 3.500.000

Cap. n. 42. — Compensi per lavoro straordinario al personale avventizio, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 59. — Retribuzioni al personale, ecc. » 72.300.000

Cap. n. 67. — Indennità e spese di viaggio, ecc. » 155.000.000

Cap. n. 102. — Impiegati civili non di ruolo, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 127. — Premio giornaliero di presenza, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 128. — Compensi per lavoro straordinario agli ufficiali di marina, ecc., dell'Amministrazione della Marina militare, ecc. » 7.500.000

Cap. n. 129. — Compensi per lavoro straordinario ai sottufficiali di marina, ecc., della Amministrazione della marina militare, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 150. — Servizio ospedaliero per il Corpo equipaggi militari, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 168. — Compensi per lavoro straordinario al personale lavorante . » 4.000.000

Cap. n. 178. — Compensi per lavoro straordinario agli ufficiali dell'Aeronautica militare, ecc. » 4.400.000

Cap. n. 181. — Compensi per lavoro straordinario ai sottufficiali dell'Aeroautica militare, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 192-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario ai Carabinieri in servizio dell'Aeronautica militare » 200.000

Cap. n. 207. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo dell'Amministrazione provinciale, ecc. » 2.200.000

Cap. n. 210. — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio » 1.200.000

Cap. n. 217. — Viveri e assegni di vitto » 1.150.000.000

Cap. n. 226. — Premi per invenzioni, ecc. » 32.000

Cap. n. 229. — Compenso per lavoro straordinario per il personale degli aeroporti civili, ecc. » 70.000

Cap. n. 235-*bis* (di nuova istituzione). — Sottufficiali della Marina militare collocati nella riserva od in ausiliaria in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 (*Spese fisse*) » 540.000.000

Cap. n. 252. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., della Marina militare dipendenti dalla guerra » 60.000.000

Cap. n. 252-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la liquidazione di spese residue relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina dipendenti dalla guerra » 3.000.000.000

Cap. n. 259. — Contributo all'ammortamento di mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . » 1.042.005

Cap. n. 272-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente L. 750.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.041.394.005

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 88. — Servizi di artiglieria, ecc. L. 20.000

Cap. n. 90. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. » 1.042.005

Cap. n. 159. — Combustibili liquidi, ecc. . » 12.000

Totale delle diminuzioni . L. 1.074.005

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 63. — Spese per corredo, ecc., fitto di locali, ecc. L. 2.000.000

Cap. n. 76 (modificata la denominazione). — Indennità e rimborsi per missioni, competenze ai membri delle Commissioni circondariali e regionali, istituite per l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione a mezzadria impropria, e la proroga dei contratti agrari, nonchè per la valutazione della congruità dei canoni e la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 e n. 277) . » 16.000.000

Cap. n. 124-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento da effettuare all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania per i relativi studi e ricerche anche sperimentali (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n 281) » 50.000.000

Cap. n. 148-*bis*. — Saldo di impegni, ecc.) » 177.000

Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia ed in Lucania (art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281) . . » 250.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 318.177.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 77 (modificata la denominazione). — Spese di funzionamento delle Commissioni circondariali e regionali, istituite per l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e mezzadria impropria e per la proroga dei contratti agrari nonchè per la valutazione della congruità dei canoni e la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944. n. 311 e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 e n. 277) L. 6.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 22. — Indennità di trasferta e rimborsi di spese a carico di privati, dovuti a funzionari del Corpo delle miniere, ecc. L. 1.500.000

Cap. 67-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 451.000

Cap. n. 73-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica » 600.000

Cap. n. 87-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi »). — Spese per la fabbricazione con i nuovi emblemi dello Stato, dei punzoni per la verificazione dei pesi, delle misure e degli strumenti relativi. Spese per il ripristino dell'Officina annessa all'Ufficio centrale metrico . . L. 2.500.000

Cap. n. 88-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi decorsi, relative a stipendi ed altri assegni al personale civile e militare, addetto al servizio dei consumi industriali » 80.000.000

Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla liquidazione degli uffici provinciali del Comitato interministeriale dei prezzi (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 200.000

Cap. n. 114. — Contributi e concorsi alle spese, ecc. . . . . » 25.000.000

Totale . . . L. 110.251.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo del contributo, relativo all'esercizio finanziario 1946-47, nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (art. 12 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8) . . . . . L. 20.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 35. — Spese relative al finanziamento dei corsi, ecc. . . L. 1.208.350

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, ecc. L. 6.200.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 9. — Spese per la fornitura di medicinali, ecc. L. 2.500.000

Cap. n. 17. — Imposte e spese di manutenzione, ecc. . . . . . . » 3.700.000

Totale . . . L. 6.200.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. L. 92.666.000

Cap. n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. . . . . . » 1.692.500

Totale . . . L. 94.358.500

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 972.500

Cap. n. 12. — Pensioni ed assegni di caroviveri, ecc. . . . . » 720.000

Cap. n. 18. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi, ecc. L. 3.600.000
Cap. n. 19. — Adempimento di Pie fondazioni, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 22. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. » 66.000
Cap. n. 23. — Assegni al Clero di Sardegna. » 2.850.000
Cap. n. 24. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. » 850.000
Cap. n. 27. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. » 83.800.000

Totale L. 94.358.500

FONDO DI BENEFICENZA E RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:
Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato, ecc. L. 2.224.000

SPESA

In aumento:
Cap. n. 5. — Pensioni ed indennità di caroviveri, ecc. L. 24.000
Cap. n. 17. — Supplementi di congrua ai Parroci di Roma, ecc. » 2.200.000

Totale L. 2.224.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento
Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc. L. 12.021.000

SPESA

In aumento:
Cap. n. 1. — Spese per il personale non di ruolo, ecc. L. 763.000
Cap. n. 12. — Pensioni e assegni di caroviveri, ecc. » 624.000
Cap. n. 17. — Assegni al Clero del Pantheon » 634.000
Cap. n. 19. — Fondo a disposizione per sovvenire il Clero, ecc. » 10.000.000

Totale L. 12.021.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ENTRATA

In aumento:
Cap. n. 13. — Prelevamenti dal conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, ecc. L. 5.000.000.000

SPESA

In aumento:
Cap. n. 43. — Conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti, ecc. L. 5.000.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:
Cap. n. 1. — Provento del traffico telefonico interurbano ed internazionale L. 420.000.000

SPESA

In aumento:
Cap. n. 39-*ter* (di nuova istituzione). — Spesa occorrente per l'aggiornamento dei prezzi di parte dei contratti di appalto stipulati per lavori di impianto e di ampliamento della rete telefonica nazionale L. 420.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1947, n. 1482.

Disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 7 della legge 12 febbraio 1942, n. 183;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1944, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per un periodo di cinque anni, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche anche sperimentali che siano necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà gli studi, le ricerche e i progetti sono considerati come un distinto lotto delle opere da eseguire e formano oggetto di separata concessione.

La relativa spesa non potrà eccedere la misura dello 0,50 per cento di quella autorizzata nel periodo suddetto per la esecuzione di opere di bonifica integrale con un massimo di quaranta milioni di lire per anno.

La spesa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei restanti lotti di lavori, o in sede di ripartizione della spesa delle opere eseguite in gestione diretta statale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1483.

Autorizzazione della spesa di 25 miliardi di lire per la esecuzione di opere di bonifica integrale e per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di venticinque miliardi di lire di cui:

a) 3 miliardi e 300 milioni di lire per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;

b) 12 miliardi e 700 milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani;

c) 8 miliardi di lire per la concessione di sussidi nelle spese per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;

d) un miliardo di lire per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla lettera *c*) dell'articolo precedente, fino alla concorrenza della somma capitale di due miliardi di lire, sarà trasformata in annualità decennali posticipate, comprensive di capitale e d'interesse, al tasso da determinarsi, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, ferma rimanendo, a pagamento non differito, la residua somma di lire 6 miliardi.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme occorrenti in relazione alle predette autorizzazioni, a seconda delle necessità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1484.

Disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Commissione centrale per la distribuzione della carta per quotidiani e periodici, in bobina, sia di produzione nazionale, sia di provenienza estera.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così composta:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

otto rappresentanti degli editori di giornali quotidiani e periodici;

un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

un rappresentante degli editori di libri e riviste;

un rappresentante dei lavoratori poligrafici;

un rappresentante dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Negli stessi modi possono essere nominati membri supplenti.

La Commissione elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

In ciascuna regione è costituita una Commissione per la distribuzione della carta, per quotidiani e periodici, in bobina, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di rappresentanti degli editori di giornali e periodici in numero variabile da uno a tre, di un rappresentante dei lavoratori poligrafici, di un rappresentante della locale Prefettura (addetto Stampa o, in mancanza, il funzionario addetto ai Servizi stampa) e di un funzionario del locale Ufficio provinciale dell'industria e del com-

mercio. Può farsi luogo alla nomina di membri supplenti.

Su proposta della Commissione centrale, per più regioni potrà essere costituita un'unica Commissione.

Art. 4.

Dedotti i quantitativi di carta destinati alle pubbliche amministrazioni, che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con le amministrazioni interessate, la Commissione centrale fissa i criteri per la distribuzione della carta in bobina per quotidiani e periodici e provvede all'assegnazione in relazione al complessivo fabbisogno di ciascuna regione o di determinati gruppi di regioni.

Art. 5.

Sulla base del riparto effettuato dalla Commissione centrale, le Commissioni di cui all'art. 3 provvedono alla distribuzione dei quantitativi disponibili, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni tra le aziende editoriali.

Le assegnazioni sono disposte in rapporto alle richieste fatte dalle singole aziende ed alle loro effettive necessità.

Avverso le deliberazioni relative alle assegnazioni le aziende interessate possono ricorrere, nel termine di dieci giorni, alla Commissione centrale che decide in via definitiva.

Art. 6.

La Commissione centrale, in base alla disponibilità e al prezzo della carta in bobina, sia di produzione nazionale sia di importazione, e in base agli altri elementi di costo, propone al Comitato interministeriale dei prezzi, per le decisioni di competenza, il prezzo di vendita dei quotidiani e il numero delle pagine dei quotidiani, delle riviste e delle altre pubblicazioni periodiche, stampate sia in bobina sia in foglio.

Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'art. 6, incorrono nella pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila, da applicarsi, su proposta della Commissione centrale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio.

Per la riscossione delle pene pecuniarie si applicano le norme del testo unico 1° aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — TOGNI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 dicembre 1947, n. 1485.

Modificazione della circoscrizione territoriale della provincia di Gorizia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il territorio della provincia di Trieste compreso entro i confini dello Stato italiano è aggregato alla provincia di Gorizia.

Art. 2.

I beni patrimoniali, già appartenenti alla provincia di Trieste e situati entro il territorio indicato nell'articolo precedente, sono attribuiti alla provincia di Gorizia.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni amministrative, giudiziarie e finanziarie in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, nonchè ad emanare le norme che si rendano necessarie per la sua esecuzione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 142. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947, n. 1486.

Inquadramento dei capi cantonieri e dei cantonieri delle strade statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1754;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I capi cantonieri in servizio presso l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) sono inquadrati a norma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, art. 24, 2° comma, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nella seconda classe dei capi cantonieri.

Art. 2.

I capi cantonieri che abbiano raggiunto dodici anni di effettivo servizio nel grado e che abbiano riportata nell'ultimo quinquennio la qualifica di « ottimo » possono essere assegnati alla categoria dei capi cantonieri di prima classe entro i limiti dei posti fissati per tale categoria dalla tabella organica, vistata dal Ministro proponente, allegata al presente decreto.

Art. 3.

I cantonieri scelti che abbiano raggiunto quattro anni di effettivo servizio in detto grado, semprechè abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di « ottimo » possono essere assegnati alla categoria dei cantonieri scelti di prima classe, entro i limiti dei posti fissati per tale categoria dalla suddetta tabella organica.

Art. 4.

I provvedimenti relativi ai precedenti articoli sono adottati con decreto del Ministro per i lavori pubblici — presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali — applicandosi le disposizioni vigenti sugli impiegati e salariati dello Stato.

Art. 5.

I provvedimenti per la prima applicazione del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Tupini — Del Vecchio

Visto, il Guardasigilli: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 132. — Ventura

Tabella organica del personale dei capi cantonieri

Capi cantonieri n. 700	Capi cantonieri con trattamento di capi agenti tecnici - classe 1ª: n. 200
	Capi cantonieri con trattamento di agenti tecnici - classe 2ª: n. 500

Tabella organica del personale salariato dei cantonieri

Cantonieri scelti n. 800	Cantonieri scelti classe 1ª: n. 300
	Cantonieri scelti classe 2ª: n. 500
Cantonieri n. 3500	Cantonieri
Allievi cantonieri n. 1000	Allievi cantonieri

Visto, Il Ministro per i lavori pubblici
Tupini

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 19 aprile 1947 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);

Vista la deliberazione 30 settembre 1946, n. 9, del sindaco di Santa Caterina Villarmosa, approvata il 28 dicembre 1946, n. 30062, dalla Giunta provinciale amministrativa, con la quale è stato deciso il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi per tale passaggio;

Visto il contratto 3 marzo 1947, n. 1 di repertorio, reso esecutivo dal Prefetto il 6 marzo 1947 con provvedimento n. 6557/4, registrato a Caltanissetta l'8 marzo 1947, stipulato fra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio;

Vista la nota 19 maggio 1947, n. 4/5181, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La gestione dell'acquedotto del comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1948.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo il contratto stipulato fra l'Ente Acquedotti Siciliani e il comune di Santa Caterina Villarmosa in data 3 marzo 1947, n. 1 di repertorio, reso esecutivo dal Prefetto il 6 marzo 1947 con provvedimento n. 6557/4, registrato a Caltanissetta l'8 marzo 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

Tupini — Del Vecchio — Scelba

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1947
Registro Lavori pubblici n. 23, foglio n. 378.

(5)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Riammissione del sig. Arrigo Bernstein nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento delle borse valori;

Visti i decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815 contenenti provvedimenti sulle borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione nella carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Vista la domanda con la quale il sig. Arrigo Bernstein fu Arturo chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, nel cui ruolo era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Milano;

Ritenuto che attualmente esistono vacanze nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa predetta;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Arrigo Bernstein fu Arturo è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Bernstein abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1947
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 221. — GRIMALDI

(5429)

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale del comune di Gambatesa (Campobasso) e nomina del commissario.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Il giorno 10 marzo 1946 si procedette nel comune di Gambatesa alle elezioni amministrative, nelle quali risultò eletto, tra gli altri, anche il signor Giovanni Contenti. A distanza di dieci giorni (e cioè il 20 marzo) questi venne nominato sindaco, ma proprio in quello stesso giorno la Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo di Campobasso, con decisione confermata dall'apposita Commissione centrale, lo privò dell'elettorato attivo e passivo fino al 1951 per aver egli commesso fatti di particolare gravità, contrari a norme di rettitudine e di probità, durante il periodo fascista.

A seguito di tale decisione, il dott. Ottorino Mascia, notaio residente in Gambatesa, presentò istanza al Consiglio comunale per sentire dichiarare la ineleggibilità del Contenti, ma il Consiglio respinse l'istanza e confermò la eleggibilità del Contenti già, peraltro, dichiarata in sede di esame della condizione degli eletti.

Contro la decisione del Consiglio di Mascia ricorse, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, la quale, con decisione del 13 agosto 1946, in accoglimento del ricorso, pronunziò la ineleggibilità del Contenti alla carica di consigliere.

Ricorse a sua volta il Contenti alla Corte di appello di Napoli e questa, pur confermando nella sostanza e nei suoi effetti pratici la decisione della Giunta provinciale amministrativa ritenne il Contenti non già ineleggibile alla carica di consigliere, ma decaduto dalla carica medesima in quanto la decisione della Commissione provinciale per le sanzioni contro il fascismo era stata emessa successivamente alle elezioni.

Avverso tale sentenza, il Contenti ricorreva in Cassazione, la quale tuttora non si è pronunziata al riguardo.

Frattanto, il Prefetto di Campobasso, al fine di evitare turbamento dell'ordine pubblico, invitava il Contenti ad astenersi dall'esercitare le funzioni di sindaco, dal partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta municipale e dall'ingerirsi, comunque, in ogni altra forma nell'amministrazione del Comune.

Successivamente, invitò il Consiglio comunale di Gambatesa a procedere alla nomina del nuovo sindaco, dovendosi il Contenti ritenere decaduto « *ipso iure* » dalla carica per effetto della citata sentenza.

Senonchè quel Consiglio, con deliberazioni del 6 e 24 luglio scorso, si rifiutò categoricamente di aderire all'invito del prefetto ritenendo viziata di eccesso di potere la sentenza della Corte di appello ed affermando che l'organo competente a dichiarare la decadenza del Contenti dovesse essere il Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 149, penultimo capoverso, del testo unico della legge comunale e provinciale 1915.

Successivamente il Prefetto invitò ancora una volta il Consiglio comunale a procedere alla elezione del nuovo sindaco, ma il predetto Consesso, ripetendo le argomentazioni precedentemente addotte, respinse nuovamente la richiesta prefettizia con deliberazione del 29 settembre 1947 considerandola « una ingiustificata pretesa ed un'autentica e lesiva sopraffazione dei diritti democratici della cittadinanza ».

La decadenza del Contenti dalla carica di sindaco deve ritenersi ormai verificata « *ope legis* » in seguito alla sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il medesimo decaduto dalla carica di consigliere. Nè può indurre a determinazione diversa il fatto che contro detta sentenza penda ricorso in Cassazione in quanto, questo non può avere, nel caso in esame, effetto sospensivo.

D'altra parte, nella specie non si tratta di sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità contemplate nell'art. 146 della legge comunale e provinciale, per le quali sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 149 della stessa legge, ma di una decadenza già pronunziata dalla Corte d'appello, per cui una eventuale ulteriore pronunzia si risolverebbe in una declaratoria della declaratoria già validamente pronunziata.

Appare chiaro, pertanto, che il Consiglio comunale, il quale, con deplorevole ed ingiustificata ostinatezza di fronte all'emergenza dei fatti, si è ripetutamente rifiutato di addivenire alla nomina del capo dell'Amministrazione comunale, è venuto meno ad un suo preciso e importantissimo obbligo di legge, perpetuando in tal modo una situazione che insidia il normale funzionamento della civica azienda e che è causa di vivo disagio nel pubblico.

E' necessario, quindi, fare luogo allo scioglimento di detto Consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, allo scopo di ristabilire l'esercizio efficiente delle funzioni istituzionali del Comune.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 novembre 1947 e, pertanto, in conformità del parere espresso dall'autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S.V.I. e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona dell'insegnante Giacinto Leonardi.

Roma, addì 19 dicembre 1947

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 novembre 1947;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gambatesa (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

L'insegnante Giacinto Leonardi, è nominato commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1947

DE NICOLA

SCELBA

(4)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1947.

Cancellazione del comune di Vittorio Veneto dall'elenco dei Comuni nei quali è prescritta l'osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti;

Vista la domanda del comune di Vittorio Veneto in data 18 febbraio 1947, corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 165 del 30 dicembre 1946, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con la quale chiede, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, la cancellazione del Comune dall'elenco di quelli nei quali è prescritta la osservanza delle norme tecniche di edilizia asismica;

Ritenuto che la richiesta del Comune si basa sulla considerazione che i danni causati dal terremoto del 1936 non hanno avuto carattere di gravità e sono rimasti limitati alle case di vecchia ed irrazionale costruzione, e che d'altra parte l'assoggettamento a tali norme asismiche costituisce un notevole intralcio alla costruzione di nuovi fabbricati e anche alla ricostruzione di quelli distrutti dalla guerra in un momento in cui maggiormente è sentito il bisogno di nuovi alloggi;

Considerato che il territorio del comune di Vittorio Veneto ricade in zona dove non si riconoscono manifestazioni precedenti di ripetute intense violenze telluriche;

Visto il voto n. 1515 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 5 agosto 1947, col quale si esprime parere favorevole alla cancellazione anzidetta;

Decreta:

Il comune di Vittorio Veneto è cancellato dall'elenco dei Comuni allegato al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche della seconda categoria approvate con il regio decreto-legge medesimo.

Roma, addì 15 settembre 1947

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947.
Registro Lavori pubblici n. 23, foglio n. 386. — SABATINI

(5405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto del Patronato delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani

Con decreto in data 29 dicembre 1947 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato approvato, alla data del 29 dicembre 1947, lo statuto relativo al Patronato delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani.

(42)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 421396, di annue L. 206,50, intestato a Sannasardo Vincenzo di Giuseppe, dom. a Villafrati (Palermo), esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 agosto 1947

(3844) *Il direttore generale*: CONTI

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 3 per smarrimento di certificati di rendita nominativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 5 novembre 1947, il certificato n. 858594 di annue L. 140, intestato a Pietrapertosa Cimmino Cania Maria fu Canio è stato erroneamente indicato come appartenente alla Rendita 5% (1935), mentre invece appartiene al Consolidato 3,50% (1906).

(20)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	122296	Colucci Francesco fu Cesare	500 —
Id.	113770	De Vita Antonio di Gaetano, dom. a Messina, vincolata	20 —
Id.	59560	Degoli Bice di Augusto in Saetti, dom. in Modena	120 —
Id.	118328 (solo usufrutto)	Ospedale civile « Umberto I », in Ancona, con usufrutto a Recchioni Adria fu Attilio	160 —
Id.	76614	Fascetti Giuseppina di Giuseppe, moglie di Azzone Mariano, dom. a Pisa, vincolata	1.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	858594	Pietrapertosa Cimmino Cania Maria fu Canio e fu Evangelista Domenico, minore emancipata sotto la curatela del marito Guarino Antonio di Nicola, dom. a Melito (Napoli), vincolata	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	518702	Come sopra	49 —
Cons. 3,50 % (1906)	742821	Comune di Pacentro (L'Aquila), vincolata	122,50
P. R. 3,50 % (1934)	311762	Come sopra	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	441719 (solo per la proprietà)	Bruschetti Angelina fu Enrico, moglie di Bonioli Natale Luigi, dom. a Milano, vincolata per dote e con usufrutto a Corvino Ida fu Luigi ved. Bruschetti	196 —
Id.	45635	Cappella laicale del SS.mo Rosario del comune del Colle S. Magno, in Terra di Lavoro	3,50
Id.	45636	Cappella laicale di Santa Maria delle Grazie e SS.mo Sacramento del comune di Colli di S. Magno, in Terra di Lavoro	7 —
Id.	51444	Cappella di Santa Maria delle Grazie e cappella del SS.mo Sacramento e SS.mo Rosario di Colle S. Magno, in provincia di Terra del Lavoro	35 —
Id.	112096	Come sopra	3,50
Id.	267813	Congrega o Congregazione di carità di Colle S. Magno	28 —
Id.	686874	Come sopra	164,50
Id.	339717	Come sopra	3,50
Id.	791245 (solo nuda proprietà)	Colmayer Antonio fu Goffredo, minore sotto la patria potestà della madre Berardi Elisa di Nicola ved. Colmayer Goffredo, dom. a Messina, con usufrutto a quest'ultima	346,50
Id.	592396	Fondazione Corsini di Laiatico, in Roma	35 —
Rendita 5 %	72931	Fondazione Cesare Allievi, amministrata dal Comando del deposito del 13° Reggimento di artiglieria da campagna, in Roma	900 —
P. R. 3,50 % (1934)	494441	Come sopra	2.870 —
P. R. 5 % (1936)	8472 (solo per la proprietà)	Manfredi Bianca, Anna, Marcella ed Adriana di Armando, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto ad Aversano Massimo fu Massimo	850 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	138986	Manfredi Bianca, Anna, Marcella ed Adriana di Armando, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto ad Aversano Massimo fu Massimo e Manfredi Gaetano fu Giuseppe	420 —
Id.	473979	Triolo Antonino, Leonardo e Giovanna fu Gioacchino, minori sotto la patria potestà della madre Bonifacio Maria Filippina fu Leonardo ved. Triolo, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	2.751 —
Id.	77668	Fondazione « Adriano Lobetti Bodoni », amministrata dal deposito del 92° Reggimento fanteria in Torino	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4458)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Macerata, in data 20 giugno 1947, n. 14428.847, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Bruno Carattoli, vice prefetto;
Componenti:
dott. Gaetano Pezzella, medico provinciale;
prof. dott. Enrico Jacarelli, medico primario e direttore del civico ospedale di Macerata;
prof. dott. Benigno Baroni, chirurgo primario di detto ospedale;
dott. Rodolfo Tombesi, medico condotto;
Segretario:
dott. Franco Meloni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(22)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del concorso a dieci posti di preside nelle scuole di magistero professionale per la donna indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1947.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1947, col quale vennero indetti concorsi per titoli e per esami a posti di direttore e di preside nelle scuole e istituti d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;
Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1947, col quale vennero tra l'altro prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti;
Considerata l'opportunità di revocare il concorso alle presidenze di scuole di magistero professionale per la donna di cui all'art. 1, n. 8, del decreto Ministeriale 10 agosto 1947, sopracitato:

Decreta:

E' revocato il concorso a dieci posti di preside nelle scuole di magistero professionale per la donna indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1947.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: GONELLA

(24)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.